

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI "DOPO SCUOLA e PRE-POST
SCUOLA"
PERIODO SETTEMBRE 2022- AGOSTO 2024

Premessa

L'Azienda Territoriale per i servizi alla persona Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale (in avanti anche solo "Azienda" o "Amministrazione precedente") è titolare delle funzioni amministrative in materia di politiche e servizi sociali, affidate dai Comuni soci.

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., recante il Testo Unico degli Enti Locali (in avanti anche solo "TUEL"), "2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

Analisi dei bisogni del contesto

Ora più che mai le famiglie hanno bisogno di risposte concrete e di aiuto nella gestione dei figli. Anche quest'anno si intende dare la possibilità agli enti interessati ad offrire servizi di Dopo scuola e pre-post scuola per le famiglie con minori di età compresa tra i 3 e gli 11 anni (scuola dell'infanzia e scuola primaria) residenti presso i Comuni dell'Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale di candidarsi al presente Avviso Pubblico.

Attraverso il presente Avviso si intendono perseguire le seguenti finalità:

- sostenere l'accesso alle unità d'offerta da parte delle famiglie con minori tra i 3 e gli 11 anni e con minori disabili;
- valorizzare le potenzialità dei soggetti del Terzo Settore/Parrocchie/Associazioni, relative alle attività didattiche, educative, ricreative e socializzanti rivolte ai bambini;
- sostenere le realtà territoriali che si sono dimostrate particolarmente attente ai bisogni della comunità durante la fase uno dell'emergenza sanitaria;
- sostenere le famiglie nel difficile compito organizzativo dei tempi famiglia-lavoro durante questa seconda fase dell'emergenza sanitaria.

L'implementazione del sistema in oggetto richiede l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- definizione delle caratteristiche delle unità d'offerta erogatrici delle prestazioni/servizi, in relazione agli obiettivi da perseguire e alle normative in vigore;
- regolamentazione dell'accesso al servizio da parte dell'utente in termini di entità ed eventuale compartecipazione alla spesa.

Contestualmente, sono definiti requisiti e procedure generali per la costituzione dell'elenco dei soggetti rinviando ad ogni singolo progetto la definizione delle proprie peculiarità.

Tanto premesso, il presente Avviso è pubblicato in attuazione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 13/07/2022 e della determina di avvio del procedimento del Direttore n. 43 del 25/07/2022.

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente Avviso pubblico, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm. è finalizzato alla “qualificazione” degli operatori economici in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Avviso, per la gestione dei servizi, nell’interesse dei Comuni soci;
2. L’Azienda promuove, nell’ambito delle politiche didattico – educative e ricreative, il presente Avviso, al fine di realizzare attività rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia e scuola primaria, da svolgersi nel periodo settembre 2022-settembre 2024;
3. La finalità dell’Avviso è quella di sperimentare modalità di realizzazione di servizi di integrazione scolastica “doposcuola e pre-post scuola” promuovendo l’iniziativa delle realtà locali con capacità organizzative e con tradizione educativa consolidata. Con il presente Avviso, s’intende costruire uno spazio educativo fondamentale per la ricostruzione della socialità fra bambini e, allo stesso tempo offrire alle famiglie un servizio su cui appoggiarsi per meglio conciliare le esigenze casa-lavoro.

Articolo 2 – Oggetto

1. L’Azienda intende costruire, con questo Avviso, un elenco di Operatori economici ed Enti del Terzo Settore, Parrocchie, Associazioni intenzionati a stipulare accordi per l’attivazione di servizi integrativi scolastici denominati “Dopo scuola e pre-post scuola”;
2. Un’apposita Commissione esaminerà le istanze ed il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda approverà l’elenco dei soggetti, informandone sia i soggetti medesimi sia i Comuni;
3. Ogni Comune attiverà il servizio tramite rapporti convenzionali ed attraverso l’erogazione di voucher nel rispetto di quanto stabilito dall’art.12 della legge 241/90 stabilendone il valore o i valori secondo quanto previsto dal Regolamento socio – assistenziale dei Comuni dell’Ambito. I voucher potranno essere erogati all’ente gestore o alla famiglia a eventuale rimborso di quota parte della retta di iscrizione.

Articolo 3 – Definizione dei servizi integrativi scolastici “Dopo Scuola e pre-post scuola”

1. I servizi integrativi scolastici “Dopo Scuola e pre-post scuola” si qualificano come servizi che, attraverso una puntuale progettazione, svolgono, nell’ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività di supporto alla didattica ed attività ludico – ricreative a supporto delle famiglie;
2. Il servizio di doposcuola consiste in una attività di assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti ai ragazzi frequentanti le scuole primarie. Non rientra nella tipologia del doposcuola la somministrazione di ripetizioni scolastiche e le lezioni private. Il doposcuola mira a:
 - fornire assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti;
 - offrire ai ragazzi uno spazio di socializzazione;
 - aiutare a migliorare l’autonomia e la capacità organizzativa;
3. Il servizio di pre-post scuola consiste nell’accoglimento, vigilanza e intrattenimento degli alunni della scuola dell’infanzia/primaria in orario successivo al termine delle lezioni, in uno spazio programmato, dove i bambini svolgono attività ludico-espressive. Il post – scuola pomeridiano si svolge in orario compreso tra la fine delle lezioni ed il ritorno alla casa di abitazione. Il servizio di pre-scuola si svolge nell’orario da definire con i diversi istituti scolastici ma termina con l’inizio delle lezioni.
4. Il servizio è attivato su richiesta delle famiglie interessate, alle quali può essere richiesta una compartecipazione alla spesa sostenuta da parte degli Enti gestori.

Articolo 4 – Destinatari del servizio

1. Famiglie con minori dai 3 agli 11 anni (scuola dell’infanzia e scuola primaria). Al fine di favorire la più ampia integrazione dei minori con disabilità, il servizio di dopo scuola e pre-post scuola sarà

aperto anche alla frequenza di minori con disabilità che, previo accordo con i servizi sociali del Comune e con l'ente gestore/gli enti gestori dell'integrazione scolastica, stenderanno un Progetto Individualizzato funzionale a definire le modalità di frequenza del minore stesso;

Articolo 5 – Requisiti generali dell'attività

Per quanto concerne i requisiti generali delle attività si ritiene di recepire le indicazioni contenute dai Decreti Ministeriali e Regionali in vigore in riferimento ai servizi educativi.

Le indicazioni contenute nei citati provvedimenti costituiscono il riferimento per la definizione degli standard operativi richiesti. Al variare delle normative di riferimento verrà richiesto agli enti un adeguamento degli standard organizzativi.

Articolo 6 – Durata

1. L'elenco degli enti ammessi avrà decorrenza a partire dal mese di settembre 2022 fino al 31 agosto 2024;
2. La valutazione delle istanze ricevute sarà a cura della commissione appositamente convocata;
3. L'elenco degli enti ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda territoriale per i servizi alla persona.

Articolo 7 – Sviluppo delle attività

1. Le organizzazioni dovranno definire un programma educativo generale nel quale sono esplicitati gli obiettivi del servizio e le attività previste coerenti con il lavoro in piccoli gruppi;
2. Le attività devono essere organizzate per piccoli gruppi garantendo, per quanto possibile, la stabilità e la continuità del rapporto all'interno del gruppo stesso e con l'operatore di riferimento;
3. Per quanto concerne le misure inerenti al contenimento della diffusione del virus SARS-COVID 19, il presente Avviso recepisce le normative di legge vigenti e chiede agli Enti ammessi l'adeguamento delle procedure ogni qualvolta ci sia una variazione nella normativa di riferimento;

Le organizzazioni possono presentare, in un'unica domanda, progetti sia per il servizio di Dopo Scuola che per il servizio di pre-post scuola.

Articolo 8 – Progetto organizzativo

1. Dev'esse elaborato un progetto organizzativo seguendo lo schema predisposto all'**Allegato B**;
2. Il progetto deve essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e deve attestare il possesso dei requisiti richiesti;
3. Il progetto deve necessariamente contenere le seguenti informazioni:
 - a) i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall'inizio al termine della frequenza. Per la definizione della programmazione giornaliera si chiede di poter definire due proposte, l'una con inizio alle ore 14.00 e l'altra con inizio alle ore 16.00. La chiusura delle attività è prevista per le ore 18.00;
 - b) l'elenco del personale impiegato ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
 - c) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;
 - d) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia periodica approfondita;

Articolo 9 - Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda singolarmente ovvero a seguito di aggregazione formalizzata intorno ad un Ente capofila i soggetti del Terzo Settore, come da Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. e legge 6 giugno 2016, n. 106

Per l'ammissione alla procedura è richiesto - **a pena di esclusione** - il possesso dei seguenti **requisiti di ordine generale**:

1	Insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (in analogia a quanto disposto da art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.)
2	Assenza di condizioni interdittive a carico del legale rappresentante e di tutti i componenti dell'organo di amministrazione dell'ente (in analogia a quanto previsto dall'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016)
3	<p>Con riferimento al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), al comma 2, comma 5 lettera l) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e all'art. 49 D. Lgs. n. 56/2017 insussistenza di cause di esclusione nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.</p> <p>In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.</p> <p>Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al presente punto deve essere prodotta, da parte del legale rappresentante della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione con riferimento agli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, se previsti, che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, ovvero che sono cessati dalla relativa carica</p>
4	<p>Non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

	<ul style="list-style-type: none"> - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; <p>ovvero</p> <p>di avere subito condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.A. relativamente a: _____ ai sensi dell'art. del C.P.P nell'anno e che l'impresa/organismo singolo ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (in analogia con quanto previsto dall'art. 80 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016);</p>
5	Insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
6	Non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., analogicamente richiamato ai soli fini del possesso dei requisiti
7	Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
8	Non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti del Comune di Milano, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'Ente. (La valutazione della gravità dell'illecito verrà valutata con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., analogicamente richiamato)
9	Non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.
10	Assenza di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81
11	Inesistenza nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC di iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
12	Non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. oppure di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. e che è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e che, in ogni caso, la violazione è stata rimossa
13	Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68/99 oppure di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della citata L. n. 68/99 e non essere attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. 68/99 (avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a n. 15 oppure avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto successivamente al 18/01/2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico

14	Non essersi avvalsa del piano individuale di emersione, ai sensi della Legge n. 383/2001 art. 1 - bis c. 14 come modificato dal D.L. 25/09/2002 n. 210 ovvero essersi avvalsa del piano individuale di emersione e che lo stesso si è concluso
15	Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001
16	Iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la proprietà, l'indicazione dei membri del collegio sindacale e che l'oggetto sociale del soggetto proponente risulta coerente con l'oggetto dell'Avviso. La dichiarazione di cui sopra dovrà essere compilata anche nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento ai dati comunque certificabili producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
17	Essere adempiente agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm in materia di sicurezza
18	Essere adempiente agli obblighi previsti dal Regolamento 679/2017 in materia di disciplina sul trattamento dei dati

Articolo 10 – Procedura

1. I Soggetti interessati dovranno aderire al presente Avviso compilando apposito modulo predisposto dall'Ambito, reperibile sul sito istituzionale www.ambito9.it
2. La domanda dovrà essere redatta secondo il modulo di cui all'**Allegato A**. Il legale rappresentante dell'ente gestore del servizio dovrà dichiarare quanto indicato nel modello. Oltre alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - Elenco del personale operante presso il servizio;
 - Progetto educativo del servizio secondo quanto stabilito dall'Allegato B;
 - Documentazione del programma di aggiornamento e formazione del personale (se presente);
 - Quant'altro richiesto dal modello di domanda e secondo le indicazioni ivi contenute;
 - Copia della carta d'identità del legale rappresentante.
3. Al fine di accedere alla valutazione delle istanze di ammissione, la domanda dovrà essere presentata **entro le ore 12.00 del 26 agosto 2022** mediante PEC all'indirizzo ambito9ghedi@legalmail.it. L'oggetto del messaggio deve riportare la seguente dicitura: "Avviso pubblico - servizio Dopo Scuola e pre-post scuola".

Articolo 11 – Motivi di esclusione

1. Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in cui:
 - non siano sottoscritte dal legale rappresentante;
 - siano redatte in maniera incompleta;
 - siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti;
 - si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
 - manchino anche di uno solo dei documenti previsti.
 -

Articolo 12 – Individuazione delle Organizzazioni

1. Al termine della valutazione delle adesioni pervenute, sarà predisposto un elenco di soggetti attuatori del servizio "Dopo Scuola e pre-post scuola", in cui saranno inserite le organizzazioni che hanno presentato istanza e non siano state motivatamente escluse, e con le quali si stipulerà apposito accordo;
2. L'elenco sarà approvato con determinazione del Direttore a seguito di valutazione della commissione;

Articolo 13 – Esame delle richieste di adesione pervenute

1. Le richieste di adesione e le relative dichiarazioni rese saranno verificate da una Commissione Tecnica, da nominare con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del procedimento, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.
2. La Commissione verificherà dapprima la regolarità formale della documentazione pervenuta e quindi l'esistenza dei requisiti di ordine generale, soggettivi e di qualità stabiliti dall'Avviso, autodichiarati dai partecipanti.
3. Si applica la disciplina in materia di soccorso istruttorio, prevista dalla legge n. 241/1990 e ss. mm.
4. Gli esiti delle verifiche svolte saranno approvati con Determinazione Dirigenziale, pubblicati sull'albo pretorio e sulla pagina del sito dell'Azienda, dedicata al presente Avviso, e saranno comunicati ai soggetti ammessi tramite Posta elettronica certificata.

Articolo 13 – Responsabilità inerenti il rilascio delle dichiarazioni

1. La sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al precedente art.10, da parte dei legali rappresentanti dell'impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci;
2. L'Azienda dovrà effettuare ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Art. 14 - Vigilanza e controlli

1. L'Azienda provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti richiesti e previsti nel progetto e nell'Avviso ed alle caratteristiche presenti nell'offerta progettuale. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio;
2. I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri;
3. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi provvedimento, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni;
4. Ai sopralluoghi dovrà partecipare il Rappresentante Legale o suo delegato, il coordinatore del servizio e una rappresentanza del personale.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dall'Azienda in qualità di

Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'esecuzione del proprio compito di interesse pubblico per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per le eventuali successive attività inerenti la gestione dell'Elenco degli enti accreditati, nel rispetto della normativa specifica.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato presso l'Azienda anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di ammissione alla procedura di valutazione. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione.

L'esito della procedura di valutazione verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet dell'Azienda nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Nell'ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento.

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta: - all'Azienda in qualità di Titolare del trattamento, Azienda Territoriale per i Servizi alla persona al seguente indirizzo e-mail: contabilita@ambito9.it

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma, mail: garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it.

Articolo 16 – Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. si informa che il Responsabile del Procedimento è il Direttore.

Articolo 17 – Ricorso

Avverso il presente Avviso e gli atti della presente procedura è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Brescia, entro il termine decadenziale previsto dal D. Lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il Codice del processo amministrativo.

Articolo 18 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si applicano - ove compatibili - le disposizioni richiamate in Premessa, nonché il codice civile.

Articolo 19 - Informazioni

1. Responsabile del procedimento per l'espletamento dell'avviso pubblico in oggetto è il Direttore, Dott.ssa Claudia Pedercini;
2. Per informazioni: inviare una mail a segreteria@ambito9.it

Ghedi, 25/07/2022

Fine del documento